

MANUALE OPERATIVO per le prestazioni FSBA di cui al d.l. 104/2020, al d.l. 137/2020, al d.l. 157/2020, alla Legge di Bilancio 178/2020, al d.l. 41/2021 e al d.l. 146/2021

1

DIREZIONE FSBA

PRIME 9 SETTIMANE d.l. 104/2020 - d.l. 157/2020

- **1-** Le domande già inserite sono prorogate fino al 31/12/2020, le risorse attribuite saranno gestite in considerazione dei seguenti periodi:
 - a. Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio 23/02/2020 12/07/2020.
 - **b.** Decreto Agosto 13/07/2020 31/12/2020.
 - **c.** Decreto Ristori 16/11/2020 31/12/2020.
- **2-** Con cadenza mensile, il Fondo **AUTORIZZA** il periodo rendicontato e procede alla relativa erogazione delle prestazioni, relativamente alle **PRIME 9 SETTIMANE.**
- 3- Al raggiungimento delle giornate disponibili per le prime 9 settimane dal 13/07 in poi (45 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell'orario aziendale, ovvero, 5 6 o 7 giorni a settimana), il sistema riterrà le stesse complessivamente **AUTORIZZATE** (requisito per procedere con la richiesta delle ulteriori 9 settimane COVID19 CON FATTURATO).
- **4-** Per il periodo 13/07 31/12, possono essere inseriti nella domanda, lavoratori in forza al 09 novembre 2020.
- 5- Le aziende che non hanno presentato domande nel periodo 23/02/2020 12/07/2020, possono presentare una **domanda COVID19**, **tenendo in considerazione che**:
 - **a.** Deve trattarsi di lavoratori in forza al 9 novembre 2020.
 - **b.** La durata massima della sospensione è di 9 settimane (45 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione oraria aziendale, ovvero, azienda attiva 5, 6 o 7 giorni a settimana), nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
 - c. Dev'essere redatto e allegato l'accordo sindacale.
 - **d.** La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo, con eccezione delle domande le cui sospensioni sono iniziate nel mese di luglio, agosto o settembre, ottobre 2020.
 - e. È necessario fare richiesta del ticket INPS.
 - **f.** La data fine domanda, di default 31/12/2020 (al momento della presentazione della domanda), viene successivamente aggiornata automaticamente, come descritto al punto 3.

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma info@fondofsba.it | fsba@pec.it | www.fondofsba.it | 06 77205055 C.F. 97795620588



SECONDE 9 SETTIMANE d.l. 104/2020 - d.l. 157/2020

- 6- Relativamente alle domande di cui alle **seconde 9 settimane**, i datori di lavoro possono presentare una **nuova domanda causale COVID CON FATTURATO***, tenendo in considerazione quanto segue:
 - a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 9 novembre 2020.
 - **b.** La durata della sospensione è di 9 settimane, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle prime 9 settimane.
 - **c.** Devono essere state autorizzate le prime 9 settimane previste dal 13 luglio in poi.
 - d. Mantenimento dello stesso accordo sindacale allegato per le prime 9 settimane (da allegare anche nella nuova domanda in fase di presentazione della stessa).
 - e. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo (ad eccezione delle domande con decorrenza luglio, agosto, settembre, ottobre e fino al 15/11/2020).
 - f. È necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS.
 - g. Presentazione nuova domanda entro il 30 del mese successivo (ad eccezione delle domande con decorrenza luglio, agosto, settembre, ottobre e fino al 15/11/2020).
 - **h.** Accettazione di una delle seguenti autodichiarazioni:
 - Che l'azienda, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nel raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:
 - i. Non ha avuto riduzione del fatturato.
 - ii. Ha avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
 - iii. Ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%.
 - iv. Ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%
 - *Al fine di semplificare le procedure di presentazione delle nuove domande, il Sistema consentirà di iniziare dalla duplicazione dell'ultima domanda già presentata, permettendo le necessarie variazioni/integrazioni. Ovvero, presentando una nuova domanda, quest'ultima riporterà automaticamente i dati inseriti nella precedente.





N.B. LA DATA DI FINE DOMANDA NON VIENE AGGIORNATA IN AUTOMATICO PER LE TIPOLOGIE COVID CON FATTURATO E COVID RISTORI.

IN CASO DI ERRORI DURANTE LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, IL SISTEMA CONSENTE DI VARIARE LA DATA DI FINE DOMANDA NEL DETTAGLIO DELLA STESSA, ALLA SEZIONE ACC. SINDACALE.





6 SETTIMANE d.l. 137/2020 e d.l 149/2020 - d.l. 157/2020

- 7- Relativamente alle domande di cui alle 6 settimane, i datori di lavoro possono presentare una nuova domanda causale COVID19 RISTORI*, tenendo in considerazione quanto segue:
 - a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 9 novembre 2020.
 - **b.** La durata minima della sospensione è di una settimana, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle 18 settimane (d.l. 104/2020) e comunque dal 16/11/2020 al 31/12/2020.
 - c. La durata massima della sospensione è di 6 settimane, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle 18 settimane (d.l. 104/2020) e comunque dal 16/11/2020 al 31/12/2020. N.B. Eventuali settimane utilizzate dal 16/11, relativamente alle 18 settimane (periodo 12/07 31/12), saranno decurtate dalle 6 settimane disponibili per il Decreto Ristori. Al fine di consentire la presentazione di domande COVID (LEGGE 178), le domande COVID RISTORI a cavallo tra dicembre e gennaio vengono chiuse d'ufficio impostando la data fine al 31/12/2020. Le domande COVID RISTORI già presentate per la competenza di gennaio 2021, vengono convertite d'ufficio in domande COVID (LEGGE 178). A partire dalla competenza di gennaio non possono più essere presentate domande COVID RISTORI.
 - d. Devono essere state autorizzate le 18 settimane previste dal d.l. 104/2020 (tranne che per i datori appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24.10.2020, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche).
 - e. Mantenimento dello stesso accordo sindacale allegato nelle precedenti domande (da allegare anche nella nuova domanda in fase di presentazione della stessa).
 - f. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo (ad eccezione delle domande con decorrenza dal 16/11/2020 e in dicembre 2020).
 - g. È necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS.
 - **h.** Presentazione nuova domanda entro il 30 del mese successivo (ad eccezione delle domande con decorrenza dal 16/11/2020 e in dicembre 2020).
 - i. Accettazione di una delle seguenti autodichiarazioni:
 - Che l'azienda, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nel raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:
 - i. Non ha avuto riduzione del fatturato.



- ii. Ha avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
- iii. Ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%.
- iv. Ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%

OPPURE

- Che l'azienda, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del d.l. 137/2020
 - i. È esente dal versamento del contributo addizionale.
- *Al fine di semplificare le procedure di presentazione delle nuove domande, il Sistema consentirà di iniziare dalla duplicazione dell'ultima domanda già presentata, permettendo le necessarie variazioni/integrazioni. Ovvero, presentando una nuova domanda, quest'ultima riporterà automaticamente i dati inseriti nella precedente.

N.B. LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI COMPETENZA 2020 È' POSSIBILE FINO AL 31/03/2021.

LA RENDICONTAZIONE DELLE ASSENZE PER DOMANDE DI COMPETENZA 2020 È POSSIBILE ANCHE SUCCESSIVAMENTE AL 31/03/2021.





12 SETTIMANE LEGGE DI BILANCIO 178/2020

- 8- Relativamente alle domande di cui alle **12 settimane**, i datori di lavoro possono presentare una **nuova domanda causale COVID19 (LEGGE 178)***, tenendo in considerazione quanto segue:
 - a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 4 gennaio 2021.
 - **b.** La durata minima della sospensione è di una settimana.
 - c. La durata massima della sospensione è di 12 settimane, nel periodo 01/01/2021 30/06/2021.
 - d. Mantenimento dello stesso accordo sindacale allegato nelle precedenti domande (da allegare anche nella nuova domanda in fase di presentazione della stessa).
 - a. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo.
 - b. È necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS.
 - c. Presentazione domanda entro il 30 del mese successivo.
 - **d.** Al fine di consentire la presentazione di domande COVID (LEGGE 178), le domande COVID RISTORI a cavallo tra dicembre e gennaio vengono chiuse d'ufficio impostando la data fine al 31/12/2020.
 - e. Le domande COVID RISTORI già presentate per la competenza di gennaio 2021, vengono convertite d'ufficio in domande COVID (LEGGE 178).
 - **f.** A partire dalla competenza di gennaio 2021 non possono più essere presentate domande COVID RISTORI.

*Al fine di semplificare le procedure di presentazione delle nuove domande, il Sistema consentirà di iniziare dalla duplicazione dell'ultima domanda già presentata, permettendo le necessarie variazioni/integrazioni. Ovvero, presentando una nuova domanda, quest'ultima riporterà automaticamente i dati inseriti nella precedente.



28 SETTIMANE DECRETO 41/2021



- 9- Relativamente alle domande di cui alle 28 settimane, i datori di lavoro possono presentare una nuova domanda causale COVID19 (DECRETO 41/2021)*, tenendo in considerazione quanto segue:
 - a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 23 marzo 2021.
 - **b.** La durata minima della sospensione è di una settimana.
 - c. La durata massima della sospensione è di 28 settimane, nel periodo 29/03/2021 31/12/2021.
 - d. Mantenimento dello stesso accordo sindacale allegato nelle precedenti domande (da allegare anche nella nuova domanda in fase di presentazione della stessa).
 - g. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 25 del mese successivo.
 - h. È necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS.
 - i. Presentazione domanda entro il 30 del mese successivo.
 - j. La prestazione può essere richiesta per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021, anche se è già in corso una domanda LEGGE 178/2020 relativa ai lavoratori in forza al 4 gennaio 2021, ovviamente erodendo il contatore previsto per la tipologia di domanda DECRETO 41/2021.
 - *Al fine di semplificare le procedure di presentazione delle nuove domande, il Sistema consentirà di iniziare dalla duplicazione dell'ultima domanda già presentata, permettendo le necessarie variazioni/integrazioni. Ovvero, presentando una nuova domanda, quest'ultima riporterà automaticamente i dati inseriti nella precedente.



13 SETTIMANE DECRETO 146/2021

- **10-** Relativamente alle domande di cui alle **13 settimane**, i datori di lavoro possono presentare una **nuova domanda causale COVID19 (DECRETO 146/2021)***, tenendo in considerazione quanto segue:
 - a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 22 ottobre 2021.
 - **b.** La durata minima della sospensione è di una settimana.
 - c. La durata massima della sospensione è di 13 settimane, nel periodo 01/10/2021 31/12/2021.
 - d. Mantenimento dello stesso accordo sindacale allegato nelle precedenti domande (da allegare anche nella nuova domanda in fase di presentazione della stessa).
 - k. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 25 del mese successivo.
 - 1. È necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS.
 - m. Presentazione domanda entro il 30 del mese successivo.
 - n. La prestazione può essere richiesta soltanto se completamente esaurite le settimane previste dal D.L. 41/2021.

N.B. In caso di utilizzo di tutte le giornate a disposizione previste dal D.L. 41 prima della data fine indicata nella domanda, per poter presentare una domanda D.L. 146, ricadente nello stesso periodo già compreso nella domanda precedente, è necessario variare la data fine della domanda D.L. 41 entrando nel dettaglio della stessa, come da seguente GUIDA.

ESEMPIO: Domanda D.L. 41 con data fine al 31/12/2021 e utilizzo completo delle giornate al 15/11/2021, per poter presentare una domanda D.L. 146 a partire dal 16/11/2021 è necessario entrare nella domanda D.L. 41 è variare la data fine al 15/11/2021.

*Al fine di semplificare le procedure di presentazione delle nuove domande, il Sistema consentirà di iniziare dalla duplicazione dell'ultima domanda già presentata, permettendo le necessarie variazioni/integrazioni. Ovvero, presentando una nuova domanda, quest'ultima riporterà automaticamente i dati inseriti nella precedente.





GESTIONE CONTATORI ASSENZE

CONTATORI DECRETO 104/2020

PERIODO: DAL 13/07 AL 31/12

SETTIMANE UTILIZZABILI: 9 + 9 (CON FATTURATO)

CONTATORI AZIENDALI: UNO PER LE 18 SETTIMANE (CRITERIO DI FRUIZIONE, UN GIORNO VALE UN GIORNO) + UNO PER LE 6 SETTIMANE DEL D.L. 137/2020 (CRITERIO DI FRUIZIONE, UN GIORNO VALE UN GIORNO).

- 18 SETTIMANE:
 - MASSIMALI 45 54 63 GIORNI (IN BASE ALLA DISTRIBUZIONE ORARIA AZIENDALE, OVVERO, AZIENDA ATTIVA 5, 6 O 7 GIORNI A SETTIMANA) UTILIZZABILI NEL PERIODO 13/07 – 31/12.
 - IN CASO DI UTILIZZO SUCCESSIVO AL 15/11 IL CONTATORE VIENE PARALLELIZZATO AL CONTATORE DELLE 6 SETTIMANE PREVISTE DAL D.L. 137/2020 ED INFLUISCE SULLE STESSE.



10

CONTATORI DECRETO 137/2020

PERIODO: DAL 16/11/2020 AL 31/12/2020

SETTIMANE UTILIZZABILI: 6 (CON FATTURATO)

CONTATORI AZIENDALI: UNO PER LE 6 SETTIMANE (CRITERIO DI FRUIZIONE, UN GIORNO VALE UN GIORNO), SUSCETTIBILE ALL'UTILIZZO DELLE SETTIMANE PREVISTE DAL D.L. 104/2020 RICADENTI NEL PERIODO 16/11 – 31/12.

- 6 SETTIMANE CON FATTURATO
 - MASSIMALI 30 36 42 GIORNI (IN BASE ALLA DISTRIBUZIONE ORARIA AZIENDALE, OVVERO, AZIENDA ATTIVA 5, 6 O 7 GIORNI A SETTIMANA) UTILIZZABILI NEL PERIODO 16/11/2020 – 31/12/2020, A SEGUITO DELL'UTILIZZO DELLE SETTIMANE PREVISTE DAL D.L.104/2020 (TRANNE CHE PER LE IMPRESE DI CUI ALL'ART. 12 COMMA 2 DEL D.L. 137/2020, PER LE QUALI È POSSIBILE ACCEDERE ALLE SETTIMANE IN QUESTIONE, ANCHE SENZA AVER UTILIZZATO QUELLE PREVISTE DAL D.L. 104/2020).





CONTATORI LEGGE DI BILANCIO 178/2020 (art. 1 comma 303)

PERIODO: DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021

SETTIMANE UTILIZZABILI: 12

CONTATORI AZIENDALI: UNO PER LE 12 SETTIMANE (CRITERIO DI FRUIZIONE, UN GIORNO VALE UN GIORNO).

- 12 SETTIMANE
 - MASSIMALI 60 72 84 GIORNI (IN BASE ALLA DISTRIBUZIONE ORARIA AZIENDALE, OVVERO, AZIENDA ATTIVA 5, 6 O 7 GIORNI A SETTIMANA) UTILIZZABILI NEL PERIODO 01/01/2021 – 30/06/2021.





CONTATORI DECRETO 41/2021

PERIODO: DAL 29/03/2021 AL 31/12/2021

SETTIMANE UTILIZZABILI: 28

CONTATORI AZIENDALI: UNO PER LE 28 SETTIMANE (CRITERIO DI FRUIZIONE, UN GIORNO VALE UN GIORNO).

- 28 SETTIMANE
 - MASSIMALI 140 168 196 GIORNI (IN BASE ALLA DISTRIBUZIONE ORARIA AZIENDALE, OVVERO, AZIENDA ATTIVA 5, 6 O 7 GIORNI A SETTIMANA) UTILIZZABILI NEL PERIODO 01/04/2021 – 31/12/2021.





CONTATORI DECRETO 146/2021

PERIODO: DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

SETTIMANE UTILIZZABILI: 13

CONTATORI AZIENDALI: UNO PER LE 13 SETTIMANE (CRITERIO DI FRUIZIONE, UN GIORNO VALE UN GIORNO).

- 13 SETTIMANE
 - MASSIMALI 65 78 91 GIORNI (IN BASE ALLA DISTRIBUZIONE ORARIA AZIENDALE, OVVERO, AZIENDA ATTIVA 5, 6 O 7 GIORNI A SETTIMANA) UTILIZZABILI NEL PERIODO 01/10/2021 – 31/12/2021.